

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco - Componenti;  
Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

- 1) **RICORSO DELL'A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.4.2009 AL SIG. D'ANNA GIUSEPPE;**  
- **DELL'AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**  
**INFLITTE SEGUITO GARA ACICATENA/TRAPANI CALCIO DEL 28.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell'1.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R.D. Acicatena di Acicatena (Catania).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RICORSO DELL'U.S. PONTEDERA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MASI MARCO SEGUITO GARA SPORTING LUCCHESE/PONTEDERA 1912 DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell'8.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pontedera 1912 S.r.l. di Pontedera (Pisa).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

**3) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 28.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 17 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete